



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2159/10

UDIENZA DEL

06/07/2010 ore 15.00

ORDINANZA *Def.*

N°

136/1/10

PRONUNCIATA IL

6/7/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/9/10

Il Segretario

lc

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori

- VARRONE
- PANZINI
- TERRINONI
-
-
-
-

CLAUDIO
GIUSEPPE
PAOLA

SEZIONE 1

Presidente

Relatore

Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA *Def.*

- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. con n. 2159/10
depositato il 15/03/2010, ricevuta S - /2010
- avverso la sentenza n° 75/08/2006
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

AVV. MARIANI SABRINA
VIA GREGORIO VII 186 00165 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO IVA+IRPEG+ILOR 1996

FATTO

Con sentenza n. 23/05/2006 emessa in data 23 maggio 2006 la Commissione tributaria regionale di Roma ha respinto l'appello proposto dalla [redacted] con il quale era stata impugnata la sentenza di primo grado, il cui giudizio era stato instaurato contro la cartella di pagamento n. 09720010842820019, emessa su iscrizione a ruolo disposta dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 2. La società, a sua volta, ha presentato ricorso per cassazione notificato il 6.7.2007 nella causa R.G. 20262/07.

La [redacted], nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Mariani, ha presentato, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., istanza di sospensione della esecuzione della sentenza n. 75/08/2006 emessa da questa Commissione.

A tale riguardo, deduce che la società Equitalia Gerit, previa notifica di atto di intimazione datato 17.10.2008 sollecitava il pagamento di quanto dovuto, al quale seguiva l'esecuzione della pretesa mediante il pignoramento presso terzi, e cioè l'istituto bancario, bloccando in toto il conto corrente e al contestuale pignoramento mobiliare presso la sede sociale.

Precisa, altresì, che la procedura di cui innanzi è stata opposta avanti al tribunale di Roma e sospesa, escludendo, però, in quanto non di sua competenza, i crediti non aventi natura tributaria, quale quello relativo alla cartella per la quale si controverte.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Roma, con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni, contrasta sotto vari profili l'istanza della Società, sostenendo, peraltro, così come affermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 119 del 5.4.2007 che "Nell'ambito del contenzioso tributario, costituisce oggetto della sospensione cautelare l'efficacia del provvedimento impositivo di cui alla impugnazione e non quello della sentenza che ha respinto l'impugnazione".

In via subordinata, chiede che l'efficacia della eventuale sospensiva venga subordinata, ex art. 119 c.p.c., alla prestazione di cauzione, per un importo pari a quello portato dalla cartella oggetto della contestazione.

La società ha, a sua volta, controdedotto alla memoria dell'Ufficio.

DIRITTO

La Commissione rileva che, a differenza di quanto previsto per la fase cautelare, il decreto lgs. n. 546 del 1992 nulla prevede con riguardo alla eventuale sospensione della sentenza di merito:

Rilevato, altresì, che il citato decreto rinvia, per quanto non diversamente disposto, alle norme del codice di procedura civile;

Ritenuto che la disposizione dell'art. 49 del richiamato decreto lgs. 546 del 1992 è finalizzata solo a sancire l'inapplicabilità al processo tributario della regola che attribuisce immediata e diretta efficacia alle sentenze civili, non già ad escludere l'operatività delle norme sulla sospensione che quella efficacia esecutiva presuppongono e che per il caso di ricorso per Cassazione debbono ritenersi applicabili i poteri inibitori di cui all'art. 373 codice di procedura civile, con conseguente possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, qualora sussistano i requisiti dello stesso art. 375, ossia la gravità che l'esecuzione della sentenza medesima potrebbe arrecare alla parte istante.

Ritenuto che nel caso di specie l'esecuzione della sentenza determinerebbe un danno grave e irreparabile alla Società ricorrente, e che non sono divisibili le argomentazioni avanzate dall'Ufficio finanziario.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'istanza e ordina la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 75/08/2006 emessa in data 4 aprile 2006 da questa Commissione tributaria regionale, ordinando alla parte più diligente di comunicare l'esito del ricorso per Cassazione entro sei mesi dal deposito dello stesso.

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite.

Roma, li 6 luglio 2010

IL RELATORE

(Giuseppe Panzini)



IL PRESIDENTE

(Claudio Varnani)

